

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 12/03/2013

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/34771-riconoscimento-di-figlio-naturale-e-estensione-dello-status-civitas-del-genitore-a-favore-del-figlio-riconosciuto-con-particolare-riguardo-alla-decorrenza-degli-effetti-della-cittadinanza>

Autore: Richter Paolo

Riconoscimento di figlio naturale e “estensione” dello status civitatis del genitore a favore del figlio riconosciuto, con particolare riguardo alla decorrenza degli effetti della cittadinanza

Dott. Paolo Richter Mapelli Mozzi

Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego (PD)

Abilitato alla Professione di Avvocato

Specializzato nelle professioni legali presso le Facoltà di Giurisprudenza

di Ferrara, Padova, Trieste e del Dipartimento giuridico della Facoltà di

Economia Cà Foscari di Venezia fra loro consorziate.

Riconoscimento di figlio naturale e “estensione”¹ dello *status civitatis* del genitore a favore del figlio riconosciuto, con particolare riguardo alla decorrenza degli effetti della cittadinanza.

* * *

Qualche tempo fa, mi è capitato di ricevere dall’Ufficiale di stato civile di uno dei più importanti Comuni capoluogo di provincia del nord Italia una comunicazione del seguente tenore: “Il Sig. X nato a Y il xx/yy/zz è stato riconosciuto da maggiorenne da un cittadino italiano; come previsto dall’art. 2, comma 2 della Legge 91/1992, lo stesso elegge la cittadinanza italiana in data Z e, pertanto, è cittadino italiano dal giorno Z+1, così come previsto dall’art. 15 della Legge n. 91/1992 (*ex nunc*); ai sensi dell’art. 14 della legge 91/1992 anche i figli minorenni del sig. X, hanno acquistato la cittadinanza a decorrere dal giorno Z+1 (*ex nunc*)”.

¹ Il termine “estensione” è stato posto tra virgolette al fine di rendere subito evidente come esso non è sinonimo di “acquisto” o “riacquisto” della cittadinanza.

Va chiarito subito che scopo del presente approfondimento è stabilire se il figlio riconosciuto, minorenni o maggiorenne, possa essere considerato cittadino italiano per nascita.

La risposta a tale interrogativo, come si dirà fra poco, comporta conseguenze di non poco momento.

L'argomento utilizzato per negare la retroattività degli effetti della "estensione" della cittadinanza a favore del figlio riconosciuto maggiorenne è il seguente: poiché l' "acquisto" dello *status civitatis* è subordinato all'elezione della cittadinanza, entro il termine di un anno, decorrente dall'intervenuto riconoscimento², tale circostanza deporrebbe per la decorrenza del relativo *status* con effetti *ex nunc* (= da ora)³.

Per quanto riguarda il figlio minore, la retroattività degli effetti dello *status civitatis* è solitamente riconosciuta in base all' "automatismo" con il quale si verifica a favore del figlio l' "estensione" della cittadinanza del genitore che lo ha riconosciuto.

Tali argomentazioni non appaiono convincenti: gli artt. 250 e ss. del Codice Civile e l'interpretazione che di essi ne ha dato la giurisprudenza, non stabiliscono invero che gli effetti del riconoscimento siano retroattivi (*ex tunc*) o meno (*ex nunc*) a seconda che il figlio, al momento del riconoscimento, avesse o meno compiuto i 16 anni, dovendo nel primo caso manifestare il suo consenso (art. 250, comma 2 Codice Civile) ed essendo invece, nel secondo

² Art. 2, comma 2°, L. 5 febbraio 1992, n. 91.

³ In tal senso, Daniela Gemelli, Atti della Tavola Rotonda – Riccione 19.11.2008.

caso (minore infrasedicenne) gli effetti del riconoscimento, per così dire, automatici; per le medesime ragioni, *mutatis mutandis*, non appare possibile condividere l'argomento contrario alla decorrenza retroattiva degli effetti dell'acquisto della cittadinanza, da parte del figlio maggiorenne riconosciuto, per il solo fatto che questi, per ottenere l' "estensione" della cittadinanza del genitore che lo ha riconosciuto ha l'onere di eleggere tale cittadinanza entro un anno dall'intervenuto riconoscimento; tale circostanza è neutra, nel senso che non depone né in senso favorevole né in senso contrario agli effetti retroattivi dell' "estensione" della cittadinanza.

In questa prospettiva, il maggiorenne riconosciuto figlio naturale, che elegga entro il prescritto termine la cittadinanza del genitore che lo ha riconosciuto e che abbia, a sua volta, dei figli riconosciuti al momento della nascita potrebbe trasmettere loro la cittadinanza solo nel caso i figli fossero minori e con lui conviventi nel momento in cui ha eletto la cittadinanza del genitore che ha effettuato il riconoscimento; se, invece, il figlio riconosciuto avesse dei figli già maggiorenni, egli non potrebbe trasmettere loro la cittadinanza; paradossalmente, secondo questa impostazione, lo stesso figlio riconosciuto che avesse dei figli maggiorenni non riconosciuti, avrebbe la possibilità di trasmettere loro la cittadinanza effettuando il riconoscimento dei figli stessi a partire dal giorno successivo alla sua elezione della cittadinanza italiana⁴.

4 L' "acquisto" della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le formalità richieste (elezione della cittadinanza del genitore che ha effettuato il riconoscimento entro un anno decorrente dal riconoscimento stesso): art. 14 e art. 2, comma 2° L. 5 febbraio 1992, n. 91.

E' di tutta evidenza come una siffatta interpretazione conduce a risultati fuorvianti, creando delle insostenibili disparità di trattamento tra figli minori e maggiori di età, certamente non in sintonia con la *ratio* della legge in materia di cittadinanza.

Per maggiore chiarezza, si riporta il testo dell'art. 2, commi 1° e 2° della Legge 5 febbraio 1992, n. 91: *“Il riconoscimento⁵ o la dichiarazione giudiziale⁶ della filiazione durante la minore età del figlio **ne determina** la cittadinanza secondo le norme della presente legge.*

*2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di **eleggere** la cittadinanza determinata dalla filiazione”.*

Le espressioni *“ne determina”* (1° comma) o *“eleggere”* (2° comma) la cittadinanza italiana non sono sinonimi di *“acquistare”* la cittadinanza stessa.

L'art. 14 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 dispone che *“I figli minori di chi **acquista** o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza”.*

A sua volta, l'art. 15 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede che *“L'**acquisto** o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità*

⁵ Previsto e disciplinato dagli artt. 250 e ss. del Codice Civile.

⁶ Art. 277 del Codice Civile.

richieste".

Il fatto che il figlio riconosciuto non "acquista" la cittadinanza italiana fa sì che gli artt. 14 e 15 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 debbano essere considerati estranei alla fattispecie del figlio naturale riconosciuto da parte di genitore cittadino italiano⁷.

Invero, se un cittadino italiano riconosce un soggetto come proprio figlio naturale⁸, in favore di quest'ultimo si verifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1 L. 5 febbraio 1992, n. 91 una "estensione" della cittadinanza italiana del genitore fin dal momento della nascita, vale a dire con effetti retroattivi (*ex tunc*).

La giurisprudenza di gran lunga prevalente reputa che gli effetti del riconoscimento o della sentenza che dichiara la filiazione naturale⁹ si producano retroattivamente, fin dal momento della nascita¹⁰ e motiva tale retroattività con la natura dichiarativa della sentenza¹¹.

Ai fini che qui interessano, è di tutta evidenza che il diritto alla cittadinanza italiana può essere fatto valere dalla data del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale, versando il figlio, precedentemente, nell'impossibilità giuridica di far valere i diritti dipendenti da uno *status* non

7 Prevista e disciplinata dal richiamato art. 2, commi 1° e 2° L. 5 febbraio 1992, n. 91.

8 Affermando, in un momento storico successivo alla nascita, che quel soggetto è sempre stato proprio figlio.

9 Art. 277, comma 1°, del Codice Civile che così recita: "*La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento*".

10 C. 26575/2007; C. 7386/2003; C. 5586/2000; C. 6217/1994.

11 C. 26575/2007; C. 2328/2006; C. 8042/1998; C. 2907/1994; C. 2065/1994; C. 2923/1990; C. 7285/1987.

ancora accertato¹².

In questa prospettiva, occorre tenere distinto il momento dal quale il figlio riconosciuto può far valere il proprio diritto alla cittadinanza italiana quale conseguenza dall'acquisito *status* di figlio naturale, rispetto alla decorrenza degli effetti dello *status civitatis*.

Sostenere che nel caso di specie il figlio riconosciuto "acquisterebbe" la cittadinanza italiana del genitore¹³ non appare corretto: il termine "acquista" significa infatti ottenere un bene che prima non si aveva e che, comunque, non faceva parte del proprio patrimonio.

Il riconoscimento di figlio naturale si limita, invece, a riconoscere uno *status* già esistente, ciò che già è; di conseguenza, esso non determina l'ottenimento di un qualcosa che prima non si aveva; il riconoscimento, in altri termini, rileva soltanto ai fini di disvelare e, quindi, della possibilità di far valere tale *status* da un dato momento storico, senza possibilità alcuna di incidere sulla decorrenza dello stato di figlio naturale il quale, per definizione, è tale dal momento della nascita, con tutte le relative conseguenze ivi comprese, ai fini che qui interessano, quelle in materia di "estensione" della cittadinanza del genitore che ha effettuato il riconoscimento.

Dirimente, sul punto, è la Circolare Ministero dell'Interno n. K.60.1 dell'11 novembre 1992, recante ad oggetto "*Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme in materia di cittadinanza*" laddove afferma che "la decorrenza da attribuire

¹² In tal senso, C. 10333/1993; C. 1648/1986.

¹³ E pretendere, di conseguenza, di applicare gli artt. 14 e 15 della L. 5 febbraio 1992, n. 91.

all'acquisto dello status civitatis dovuto al riconoscimento ed alla dichiarazione giudiziale di filiazione retroagisce alla nascita.

Invero, l'effetto del riconoscimento non è quello di creare con effetto ex nunc, lo stato di figlio naturale, ma quello **di riconoscere ciò che già è** e quindi, con effetto ex tunc, il titolo dello stato di figlio, stato che per il solo fatto naturale della procreazione compete al figlio medesimo fino dalla nascita e sulla base del quale egli può conseguentemente reclamare tutti i diritti che secondo la Legge gli derivino.

In tal caso anche la Corte di Cassazione (cfr. sentenze 20 maggio 1961, n. 1196 e 18 marzo 1981, n. 1584) la quale ha affermato che 'il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale, fondati entrambi sul fatto naturale della procreazione, hanno efficacia dichiarativa e quindi ex tunc ed attribuiscono perciò al figlio riconosciuto o dichiarato tutti i diritti che tale stato determina'.

Pertanto, i figli riconosciuti — sia minorenni sia maggiorenni¹⁴ — devono essere considerati a tutti gli effetti cittadini italiani per nascita, poiché gli effetti del riconoscimento, ivi compreso lo *status civitatis*, retroagiscono (*ex tunc* = da allora) al momento della nascita.

La cittadinanza italiana si "estenderà" agli eventuali figli dei figli riconosciuti, i quali dovranno anch'essi essere considerati cittadini italiani per nascita, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, lett. a) Legge 5 febbraio 1992, n. 91 secondo cui "E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini".

¹⁴ In quest'ultimo caso, è bene ribadirlo, a condizione che abbiano eletto la cittadinanza del genitore cittadino italiano che li ha riconosciuti entro un anno dall'intervenuto riconoscimento.